

A cura di Cinzia De Stefanis

Nuova veste per i centri di assistenza agricola

Categoria: **Imprese**
Sottocategoria: **Varie**

L'obiettivo dei "super centri di assistenza agricola" (CA) è garantire procedure uniformi e tempi ridotti nei pagamenti per le domande di aiuto pubblico in agricoltura, a vantaggio di tutto il settore. È con il **Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste del 21 febbraio 2024** che vengono definiti i contorni dei nuovi CAA.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Nuove funzioni	2
Banca dati SIAN	3
Requisiti minimi	3
Controlli	6
SIAN: controlli automatici e digitali	6
Riferimenti normativi	8

Premessa

I punti chiave del decreto:

Separazione tra attività di consulenza e di assistenza	→	in linea con le richieste europee, il decreto distingue nettamente le due attività, garantendo maggiore trasparenza e tutela per gli agricoltori.
Ruolo centrale delle Regioni	→	il provvedimento riconosce il ruolo fondamentale delle Regioni nella gestione dei CAA (centro assistenza agricola), prevedendo un coordinamento più stretto con Agea, a partire dalla gestione dei dati.
Snellimento delle procedure	→	il decreto semplifica le procedure per l'accesso ai servizi dei CAA, riducendo i tempi di attesa per gli agricoltori.
Digitalizzazione	→	il decreto promuove la digitalizzazione dei processi, favorendo l'utilizzo di strumenti online per la presentazione delle domande di aiuto e la gestione dei fascicoli aziendali.

Gestione Anagrafe Aziendale Nazionale

I nuovi CAA potranno entrare nella gestione dell'Anagrafe Aziendale Nazionale su delega degli organismi pagatori. Ma arrivano norme più stringenti.



NOTA BENE - I Centri di Assistenza Agricola saranno radicati sul territorio. Rappresentano un anello imprescindibile per gli agricoltori nella gestione dei fascicoli aziendali e nel percepimento dei contributi comunitari.

Il provvedimento del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste del 21 febbraio 2024 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 13 Aprile 2024, n. 87) tiene conto delle esigenze espresse dai professionisti, garantendo al contempo la separazione tra attività di consulenza e di assistenza secondo le richieste europee. Viene inoltre garantito appieno il ruolo fondamentale delle Regioni, perseguendo allo stesso tempo un coordinamento più stretto, a cominciare dalla gestione dei dati, con Agea.

Nuove funzioni

Con il nuovo decreto in commento le funzioni attribuite ai CAA escono nettamente potenziate. Intanto vengono superati limiti normativi alle competenze rispetto ai servizi da svolgere verso l'utenza, gli agricoltori, nel segno del principio di sussidiarietà.

In pratica, purché esista una delega da parte di un ente pubblico, anche senza specifico riferimento ad Agea, agli enti pagatori e alle regioni, il CAA ha facoltà d'intervento.

Competenze esclusive degli appartenenti agli ordini professionali

Unico argine, posto dall'articolo 2: **le competenze esclusive degli appartenenti agli ordini professionali. Un primo salto di qualità.**



L'articolo 2 del nuovo articolato prevede mediante sottoscrizione di convenzioni, che gli organismi pagatori, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli altri enti pubblici, possono delegare ai CAA le funzioni di accettazione e registrazione nei sistemi informativi delle istanze, delle dichiarazioni, delle domande di aiuto, di sostegno e di pagamento che i produttori intendano presentare.

Statistica agricola

Una nuova fetta di mercato che si apre per i CAA è quello della statistica agricola (articolo 2, 6 comma, lett.e) fino ad oggi appannaggio dei comuni.

I CAA possono stipulare convenzioni con Istat per l'aggiornamento dei dati di base della statistica agricola nazionale.

Banca dati SIAN

I CAA possono accedere alle banche dati dei Sistemi Informativi (Sian), con le procedure previste dalla normativa vigente, e, su mandato dell'impresa agricola, utilizzare i dati presenti nei Sistemi Informativi relativi all'impresa stessa per erogare i servizi di assistenza.

Istituzione dei registri informatici



Gli **articoli 4 e 5** del Decreto in commento aprono le porte del Sian ai centri di assistenza agricoli. Non a caso l'articolo 5 statuisce che "all'interno del Sian sono istituiti i seguenti registri informatici:

- ➔ **"elenco sedi CAA:** registro unico a livello nazionale contenente l'elenco dei CAA autorizzati ai sensi del presente Decreto e delle relative sedi;
- ➔ **"registro Nazionale Operatori":** registro unico a livello nazionale contenente le generalità ed il profilo di istruttore ovvero di verificatore degli operatori dei CAA".

Requisiti minimi

Il Decreto in commento, prevede un prezzo per i **nuovi Super CAA** e si tratta dei **requisiti minimi** di garanzia e funzionamento, vediamoli.



ATTENZIONE! Per quanto riguarda le **società richiedenti**, devono prevedere nello statuto ovvero nell'atto costitutivo la **mission di CAA** come stabilito dall'articolo 2, del Decreto e avere un capitale sociale minimo di **51.646 euro**, salve eventuali deroghe normativamente previste per il tipo di società utilizzata.

Il capitale deve risultare interamente versato.

I CAA possono anche prevedere attività diverse da quelle stabilite dall'articolo 2 purché non con esse in contrasto.



RICORDA - Il Decreto in esame, poi pone precisi **limiti** a chi può esserci dietro un CAA, solo le **organizzazioni agricole qualificate**, poiché "Le quote o le azioni di società in possesso della qualifica di CAA, e delle società di cui esso si avvale possono essere trasferite solo a soggetti abilitati alla costituzione di CAA; ugualmente le operazioni di fusione e di scissione possono attuarsi tra società in possesso della qualifica di CAA".

Inoltre agli operatori che fanno parte di un CAA "è fatto divieto di prestare consulenza finanziata con risorse pubbliche nonché funzioni delegate di controllo".

Polizze da stipulare

Sul capitolo delle garanzie ai CAA toccherà sottoscrivere una polizza da **euro due miliardi e 65mila 827 euro e 60 centesimi** a garanzia di danni eventualmente arrecati agli agricoltori o alle pubbliche amministrazioni. Agea dovrà stilare la polizza tipo, toccherà poi alle compagnie assicurative ed ai singoli CAA comunicare ad Agea, regioni e province autonome la sottoscrizione delle polizze.

Requisiti oggettivi

Per quanto riguarda il nocciolo duro dei requisiti oggettivi finalizzati al riconoscimento di un CAA il Decreto stabilisce, come nel precedente Decreto, che "i locali devono essere facilmente identificabili mediante apposite insegne, accessibili al pubblico per almeno cinque ore giornaliere e per almeno due giorni a settimana". Poi aggiunge, innovando: "e deve essere garantita la presenza di un numero di dipendenti tale da assicurare un rapporto operatore/utente comunque non superiore a un numero di fascicoli medio per operatore, pari a 350 fascicoli attivi che abbiano complessivamente una consistenza aziendale media in termini di superficie non superiore a 9mila ettari".



NOTA BENE - Il che significa che la taglia media aziendale individuata è di circa 26 ettari, contro una media nazionale da ultimo censimento 2020 di 11,1 ettari.

Regioni e province autonome possono variare tali limiti nell'ambito dei propri poteri e con riguardo alle realtà locali.

Requisiti soggettivi

I requisiti soggettivi impongono al personale CAA una buona dose di illibatezza nel settore penale, non devono essere mai stati condannati per commercio di sostanze alimentari nocive e per reati finanziari, ovvero non essere al momento rinviati a giudizio per i reati finanziari. Seguono norme comportamentali per il personale quali il divieto di avere rapporti di lavoro anche a tempo parziale con la pubblica amministrazione, ovvero il doppio impiego in CAA diversi.

Le due grandi famiglie di operatori CAA: istruttori e verificatori

Gli operatori con funzione di "istruttori", per la ricevibilità (verifica di completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione delle istanze, delle domande e delle dichiarazioni nell'interesse del produttore agricolo, devono avere un titolo di studio in discipline agrarie o equipollenti o, salvo che non siano iscritti agli albi o elenchi tenuti da collegi o ordini professionali, devono avere maturato un'esperienza lavorativa di almeno un anno nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti alla Pac svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali, associazioni di produttori agricoli, centri di assistenza agricola o relative società di servizi.



RICORDA - Gli operatori con funzione di "verificatori", per la validazione nei Sistemi Informativi dei dati e dei documenti per conto dei soggetti pubblici deleganti ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 127/2022, devono avere un titolo di studio in discipline agrarie o equipollenti o, salvo che non siano iscritti agli albi o elenchi tenuti da collegi/ordini professionali, devono avere maturato un'esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti alla Pac svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali, associazioni di produttori agricoli, CAA o società ausiliarie dei centri di assistenza agricola o relative società di servizi.

Gli organismi pagatori mettono a disposizione dei CAA una procedura informatizzata di tracciamento delle attività svolte complessivamente dagli istruttori e dai verificatori nell'esercizio delle funzioni delegate.

Controlli

Il regime dei **controlli** prevede **pesanti sanzioni** in caso di **irregolarità**: dalla sospensione dei singoli soggetti coinvolti in casi palesi di conflitto, fino alla perdita del riconoscimento del CAA in caso di reiterazioni delle violazioni.



In particolare l'**articolo 18** consente agli organismi pagatori, in relazione ai finanziamenti erogati nell'ambito delle attività di cui al **Decreto n. 74/2018**, di avvalersi di professionisti iscritti agli ordini ed ai collegi professionali, nonché di studi associati costituiti dai medesimi, affinché esercitino funzioni di controllo sulla regolarità dei finanziamenti e delle condizioni di accesso al beneficio. Un rapporto regolato da convenzioni.

E chiunque partecipi, in qualsivoglia forma al capitale o attività di un CAA o di una società di servizi, non può svolgere, né direttamente, né indirettamente, le funzioni delegate dagli organismi pagatori ai liberi professionisti. In caso di accertata violazione del divieto, si applicano alle professioni ed al CAA le sanzioni sopra menzionate.

SIAN: controlli automatici e digitali

Un sistema agricolo nazionale unico in cui confluiranno tutti i dati delle imprese agricole, conservati a livello nazionale e regionale. Un data base centralizzato che permetterà di inoltrare telematicamente le domande di aiuto Pac, incrociare le informazioni e rendere, così, automatici i controlli sulle aziende agricole beneficiarie.

Le novità sulle nuove regole organizzative per il nuovo Sian sono contenute in un decreto del 19 marzo 2024 del ministero dell'agricoltura, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile scorso.



Il provvedimento è attuativo **dell'art. 15, comma 1 del Dlgs 21 maggio 2018, n. 74**, come modificato dal **decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116**, sono definite le regole e le modalità tecnico-organizzative al fine di armonizzare la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale del Sian con il complesso dei processi e degli strumenti tecnici operanti presso gli organismi pagatori, le regioni di riferimento, assicurando che la progettazione e la realizzazione del sistema informativo nazionale unico sia attuata con modalità tecnico-funzionali rivolte all'integrazione dei sistemi informativi.

Sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale

Il Sian è il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti:

1.	→	al fascicolo aziendale;
2.	→	al sistema informativo geografico (GIS);
3.	→	al registro nazionale titoli;
4.	→	al registro nazionale debiti;
5.	→	al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).



ATTENZIONE! Dal 4 maggio 2023 è disponibile il nuovo portale del Sian (www.sian.it) che adotta una nuova interfaccia utente ed un modello di navigazione maggiormente conforme alle linee guida e agli standard vigenti in tema di accessibilità ed esperienza utente. Sarà comunque mantenuta in linea anche la precedente versione per un periodo transitorio, raggiungibile al seguente link. Gli utenti già registrati potranno accedere - con la nuova interfaccia - ai servizi cui erano già abilitati. I nuovi utenti dovranno prima registrarsi e poi potranno procedere con l'iscrizione ai servizi disponibili.

Il portale Sian è accessibile con credenziali Spid, certificati digitali di autenticazione contenuti nella carta di identità elettronica (CIE), nella nuova tessera sanitaria (TS-CNS) o nella carta nazionale dei servizi (o CNS).

Sistema di interoperabilità per lo scambio dei dati

Per rendere efficiente lo scambio dei dati tra Sian sistemi informativi degli organismi pagatori, Agea realizza e gestisce un sistema di interoperabilità, anche in modalità "real time": con le seguenti caratteristiche:

1.	→	sia conforme alle linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni e alle linee guida tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici adottate da AGID (Agenzia per l'Italia digitale);
2.	→	prevede gestione e flussi di dati uniformi, omogenei per dominio dati e con regole di validazione esplicitamente definite.

Data Platform integrata sul Sian

Agea realizza e gestisce sul Sian una data Platform integrata nella quale far confluire i dati provenienti dal sistema di interoperabilità, che:

1.	→	risponda al principio once-only sui diversi domini dati;
2.	→	preveda misurazione della qualità dei dati;
3.	→	preveda apertura e disponibilità dei dati.

Supporto al sistema di monitoraggio della PAC (politica agricola comune)

La data Platform viene utilizzata a supporto del sistema di monitoraggio della PAC gestito da Agea alimentato dalle informazioni provenienti dai sistemi informativi degli organismi pagatori e delle regioni e province autonome.

Ruolo Agea

Agea, sentite le regioni e le province autonome e gli organismi pagatori regionali, adotta le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del decreto in commento tramite opportune circolari di coordinamento.

Riferimenti normativi

- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste 21 febbraio 2024;
- Decreto del del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste 19 marzo 2024 del Ministero dell'agricoltura.